



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto l'avvenuta anticipata estinzione di 2 contratti di mutuo rimborsabili mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento, stipulati rispettivamente in data 24.06.2011 e in data 06.06.2012 ed estinti anticipatamente, previa emissione dei conteggi estintivi del 11.11.2015 e 07.10.2016. Il ricorrente all'esito della fase del reclamo, inutilmente esperita, rispetto alle proprie pretese, adiva l'Arbitro Bancario e Finanziario al fine di veder riconosciute la propria domanda con la condanna dell'intermediario al rimborso delle commissioni non maturate per un importo pari a € 4.788,11 (al lordo di quanto già eventualmente rimborsato), oltre al pagamento degli interessi legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto:

- Con riferimento al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto n. xx226, sostiene che sia intervenuto un accordo transattivo successivamente al presente ricorso, di cui allega evidenza documentale. Pertanto, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Quanto al finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. xx081, precisa di aver già rimborsato gli oneri cd. *recurring* in sede di conteggio estintivo ed in particolare eccepisce la natura *up front* delle commissioni di cui viene richiesto il rimborso.



In conclusione l'intermediario resistente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al contratto n. xx226 e che sia rigettato, in quanto infondato, il ricorso in merito al contratto n. xx081.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio evidenzia che con riferimento al contratto n. xx226 l'intermediario ha prodotto agli atti l'accettazione della proposta transattiva datata 09.07.2019.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto n. xx081.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa



previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:

- 1) la provvigione fuori sede, relativamente al contratto n. xx081, va rimborsata per l'importo di € 693,03;
- 2) le spese di istruttoria, relativamente al contratto n. xx081, vanno rimborsate per l'importo di € 99,62;
- 3) la commissione dell'intermediario mandante Lett. A (60%) va rimborsata per l'importo di € 70,00;

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate:

- 1) la commissione quale intermediario mandatario relativamente al contratto n. xx081 che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per l'importo di € 1.165,75;
- 2) la commissione dell'intermediario mandante Lett. A (40%) che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto ma a tal proposito si evidenzia che dalla documentazione in atti il ricorrente ha già ricevuto un rimborso superiore di € 113,34 che pertanto va sottratto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.915,06, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO